



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA  
DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI COMUNITÀ DI  
ACCOGLIENZA PER ADULTI E DI INTERVENTI DI ABITARE  
ACCOMPAGNATO PER ADULTI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS  
DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13  
Periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027**

**Art. 1  
Oggetto**

1. Il presente bando, suddiviso in tre sezioni, disciplina la concessione e l'erogazione di contributi a totale copertura delle spese relative alla gestione, nell'ambito della provincia di Trento, dei seguenti servizi di livello provinciale:

- Sezione I: Comunità di accoglienza per adulti, di seguito Comunità;
- Sezione II: Interventi di Abitare accompagnato per adulti, di seguito Abitare accompagnato, suddiviso nelle seguenti sottotipologie:
  - a) **Abitare accompagnato ad alta protezione**;
  - b) **Abitare accompagnato a bassa protezione**;
  - c) **Housing temporaneo**, rientrante nella fattispecie dell'Abitare accompagnato ad alta protezione di cui alla lett. a), con risorse a valere sul PNRR Missione 5 Avviso 1/2022;
- Sezione III: Disciplina comune.

2. I servizi di cui alle Sezioni I e II sono disciplinati, negli standard minimi, dalle seguenti schede del "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" vigente, di seguito Catalogo:

- a) scheda 2.4 per le Comunità;
- b) scheda 2.1 per l'Abitare accompagnato ad alta e a bassa protezione e per l'Housing temporaneo.

3. Gli standard minimi del Catalogo sono integrati con quanto stabilito dal presente Bando agli artt. da 3 a 7 e da 9 a 13 con riferimento agli obblighi di servizio pubblico richiesti ai soggetti destinatari dei contributi.

4. In prima applicazione, per le Comunità e per l'Abitare accompagnato, sia ad alta protezione sia a bassa protezione, le strutture sono messe a disposizione dai Soggetti Gestori. Per l'Housing temporaneo la struttura è messa a disposizione dalla Provincia. La capienza e il fabbisogno sono indicati agli artt. 2 e 8.

5. La Sezione III contiene la disciplina comune alle Sezioni I e II, in particolare: l'individuazione del responsabile dei procedimenti, la durata e il budget complessivo, i requisiti e le forme di partecipazione, le spese ammissibili a contributo, la gestione del procedimento, le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, il concorso di finanziamenti sulle medesime attività, la variazione delle tipologie di intervento, informazioni e contatti.

## **SEZIONE I COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER ADULTI**

### **Art. 2**

#### **Fabbisogno e struttura della Comunità**

1. Per la tipologia di servizio Comunità il fabbisogno complessivo è di 80 posti per un massimo di 4 strutture, gestite da altrettanti Soggetti Gestori, con capienza dai 16 ai 30 posti. L'accoglienza può essere rivolta a persone di diverso genere, assicurando la separazione degli spazi residenziali in base agli stessi.

2. All'interno del medesimo progetto di servizio, nella ricettività complessiva di posti per ciascuna Comunità, al fine di sostenere percorsi di progressiva autonomia, possono rientrare anche posti presso alloggi di ridotte dimensioni con capienza massima di 4 posti, annessi alla Comunità o ad essa collegati.

3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 devono risultare in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale ed essere idonee allo svolgimento del Servizio.

4. Su richiesta della Provincia, entro il fabbisogno complessivo di cui al punto 1 e nel limite del contributo concesso, al fine di corrispondere ad eventuali condizioni di particolare vulnerabilità di persone afferenti all'ambito della bassa soglia, potranno essere destinati a tale scopo fino ad un massimo di 6 posti letto.

5. Su richiesta dei Servizi, in caso di necessità e urgenza e nel limite del contributo concesso, il Soggetto Gestore può accogliere ulteriori persone, oltre la ricettività definita in fase progettuale, dandone comunicazione motivata alla Provincia.

### **Art. 3**

#### **Definizione e finalità delle Comunità di accoglienza per adulti**

1. La Comunità di accoglienza per adulti è un servizio residenziale a carattere temporaneo rivolto a persone adulte in situazione di disagio o fragilità non in grado di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono, sotto il profilo psicologico, sociale ed economico.
2. Il progetto di accoglienza è finalizzato all'acquisizione/recupero dell'autonomia personale e ad un graduale inserimento/reinserimento sociale e lavorativo, in una logica di inclusione, che prevede il coinvolgimento della comunità locale (famiglia, risorse e servizi del territorio).
3. La vita comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nella gestione dell'organizzazione delle attività quotidiane e al coinvolgimento nelle attività di relazione con le altre persone accolte.
4. Per ogni utente è definito un progetto di accoglienza finalizzato a promuovere le capacità di vita autonoma. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, anche tramite il coinvolgimento di volontari.

### **Art. 4**

#### **Destinatari del servizio di Comunità**

1. Persone adulte, di età compresa tra 18 e 64 anni, in situazione di vulnerabilità sociale e/o di emarginazione sociale, che necessitano del recupero o del potenziamento delle proprie capacità di vita autonoma. In alcuni casi, in particolare per situazioni di emergenza, il servizio può ospitare persone di altre fasce di età, dandone comunicazione motivata alla Provincia.
2. Per situazioni di particolare gravità potranno essere inserite persone provenienti da fuori Provincia, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d'attesa da almeno 30 giorni. Resta ferma la possibilità di svolgere accoglienza in forma privatistica con personale e spazi aggiuntivi eventualmente presenti.

### **Art. 5**

#### **Modalità e tempi di attivazione e di dimissione del servizio di Comunità**

1. L'inserimento delle persone in Comunità avviene di norma su invio del Servizio sociale territoriale, in seguito a un processo di valutazione che vede la partecipazione dell'utente e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti, tramite le seguenti fasi:

- a) richiesta di inserimento e presentazione della situazione al Soggetto Gestore della Comunità da parte del Servizio sociale territoriale ed invio di una relazione informativa;
  - b) riscontro di disponibilità all'accoglienza da parte del Soggetto Gestore della Comunità e incontro di conoscenza con la persona che sarà accolta;
  - c) definizione del progetto di accoglienza, a seguito di un accordo tra persona accolta, Soggetto Gestore, Servizio sociale competente ed eventuali altri soggetti coinvolti.
2. In alcune situazioni di urgenza o in presenza di problematiche specifiche l'accesso al servizio può aver luogo in forma diretta; in questi casi il percorso valutativo ha luogo successivamente all'accesso.
3. Le modalità delle dimissioni sono definite nel progetto di accoglienza in accordo con la persona accolta, il Soggetto Gestore, il Servizio sociale competente ed eventuali altri soggetti coinvolti. Le dimissioni avvengono in seguito al perseguimento degli obiettivi individuati, per altre motivazioni, per autodimissione. La conclusione del progetto include idonee azioni di supporto e accompagnamento mirato all'autonomia, tenuto conto delle esigenze di supporto definite nel progetto e del mandato attivo in carico ai servizi.
4. Al fine di promuovere il percorso di sostegno e autonomia delle persone accolte, la durata dell'accoglienza non supera di norma i 24 mesi. L'eventuale permanenza oltre il limite deve essere documentata e motivata nel progetto di accoglienza e concordata con il Servizio sociale competente e con la Provincia.

## **Art. 6**

### **Accoglienza presso la Comunità**

1. Il progetto di accoglienza presso la Comunità si sviluppa nelle seguenti tre fasi distinte, articolate in base alla condizione delle singole situazioni:
  - a) FASE DI PRIMA ACCOGLIENZA: riguarda il primo periodo di accoglienza, programmata o in via di urgenza, della persona, volta a garantire l'instaurazione della relazione di aiuto. Nell'ambito di questa prima fase si avvia il processo di conoscenza, si effettua una prima osservazione della condizione della persona e si approfondiscono le problematiche che hanno portato all'intervento. In questa fase è prevista la definizione delle finalità del progetto di accoglienza. Il progetto individua gli interventi più adeguati da attivare e i relativi tempi di realizzazione.
  - b) PROGETTO DI ACCOGLIENZA: in questa fase avviene la realizzazione delle azioni del progetto di accoglienza tramite il coinvolgimento dei servizi coinvolti nella situazione, al fine di promuovere un adeguato percorso di sostegno e aiuto.
  - c) CONCLUSIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA: la terza fase prevede il termine del progetto di accoglienza, con il superamento della condizione di

difficoltà e la conseguente definizione di un progetto esterno alla struttura e/o la necessaria ridefinizione del progetto alla luce degli esiti degli interventi realizzati. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto in vista della dimissione, con il raccordo con i contesti individuati, e assicurando il collegamento con agenzie e servizi esterni in ambito lavorativo, abitativo ed educativo.

2. Le fasi di intervento si realizzano attraverso attività indirette (équipe e coordinamento e lavoro con la comunità in cui il servizio è inserito) e attività dirette con le persone accolte.

### **Art. 7**

#### **Altri obblighi di servizio pubblico da assicurare per le Comunità**

1. In riferimento alla gestione di Comunità i Soggetti Gestori dovranno assolvere i seguenti ulteriori obblighi minimi:

- a) presenza operatori professionali con orari flessibili compatibilmente con la presenza degli ospiti e con le attività svolte; il numero degli educatori/operatori che compongono l'équipe educativa è almeno di:
  - 1) 6 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 16 utenti accolti;
  - 2) 7 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 20 utenti accolti;
  - 3) 8 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 25 utenti accolti;
  - 4) 9 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 30 utenti accolti;
- b) funzione di coordinamento per almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza;
- c) apertura continuativa 24 ore su 24 ore, tutti i giorni della settimana compresi i festivi;
- d) accoglienza della persona e realizzazione di quanto previsto dal progetto di accoglienza;
- e) fornitura biancheria letto/bagno e prodotti per l'igiene personale;
- f) somministrazione pranzo e cena;
- g) presidio notturno con operatore e/o tramite il supporto di volontari o utenti esperti;
- h) orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi;
- i) attività di sostegno e accompagnamento individualizzato alle persone accolte;
- j) collaborazione con la Provincia e con gli altri soggetti che gestiscono il medesimo servizio al fine di svolgere le funzioni condivise;
- k) in presenza di posti liberi, attivazione dei nuovi inserimenti entro 14 giorni dalla richiesta, salvo diverse valutazioni da parte dei servizi.

2. I Soggetti Gestori garantiscono, in caso di subingresso nel finanziamento delle

Comunità, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione degli stessi, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.

3. Il Soggetto Gestore addebita all'ente pubblico territorialmente competente l'eventuale accoglienza di utenti provenienti da fuori Provincia, per periodi di permanenza oltre i 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento. In tal caso si applica una retta giornaliera in Comunità definita in euro 95,00.

## **SEZIONE II ABITARE ACCOMPAGNATO PER ADULTI**

### **Art. 8**

#### **Fabbisogno e strutture per gli interventi di Abitare accompagnato**

1. Il fabbisogno complessivo degli interventi di **Abitare accompagnato ad alta protezione** è di 105 posti presso alloggi in disponibilità fino a un massimo di due Soggetti Gestori, con capienza massima di 8 posti per ciascun alloggio, da impiegare anche in forma di coabitazione.

2. Il fabbisogno complessivo degli interventi di **Abitare accompagnato a bassa protezione** si colloca tra i 30 e i 35 posti presso alloggi in disponibilità di un unico Soggetto Gestore, con capienza massima di 8 posti per ciascun alloggio, da impiegare anche in forma di coabitazione.

3. Con riferimento all'**Housing temporaneo**, la struttura in disponibilità della Provincia, sita in via Lavisotto (p. ed. 4913 C.C. Trento), è suddivisa in 4 alloggi, con capienza massima di 4 posti per ciascun alloggio, da impiegare anche in forma di coabitazione, per un totale di 15 posti e in due alloggi, con capienza massima di 2 posti per ciascun alloggio per totale di 4 posti da adibire ad housing temporaneo per persone senza dimora in dimissione protetta. Tale Servizio sarà gestito da un Soggetto Gestore a partire dal 2023 nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dalla Provincia, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel Programma Operativo approvato in data 09.12.2021 con Decreto direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, nonché nell'Avviso 1/2022 PNRR del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

4. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 ciascun Soggetto Gestore mette a disposizione idonee strutture in possesso dei requisiti di edilizia abitativa.

## **Art. 9**

### **Definizione e finalità degli interventi di Abitare accompagnato**

1. Gli interventi di Abitare accompagnato sono interventi residenziali di supporto abitativo rivolti a persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma.
2. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.
3. L'accoglienza avviene tramite un progetto di accoglienza, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza.
4. Il percorso di Abitare accompagnato mira a valorizzare la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei beneficiari nel proprio percorso di autonomia, favorendo anche, nella misura possibile, la compartecipazione alle spese.

## **Art. 10**

### **Destinatari degli interventi di Abitare accompagnato**

1. Persone adulte di età compresa tra 18 e 64 anni o nuclei familiari in una o più delle seguenti condizioni:
  - a) persone in situazione di disagio abitativo, con particolare riferimento a condizioni di emergenza e/o di perdita dell'autonomia personale;
  - b) persone in situazione di fragilità economica, personale, sociale o familiare, che stanno affrontando un percorso verso l'autonomia personale e che necessitano di una soluzione abitativa in cui trovare sostegno e supporto nelle attività di vita quotidiana;
  - c) persone che necessitano di protezione sociale;
  - d) persone che provengono da un percorso in altri servizi residenziali, ma che non sono ancora pronte per una vita completamente autonoma.
2. In un'ottica di reciproca solidarietà e sperimentazione il servizio può accogliere destinatari diversi in coabitazione. In altri casi inoltre, il servizio può ospitare persone di altre fasce di età rispetto a quella indicata al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Provincia.

3. Per situazioni di particolare gravità potranno essere inserite persone provenienti da fuori Provincia, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d'attesa da almeno 30 giorni. Resta ferma la possibilità di svolgere accoglienza in forma privatistica con personale e spazi aggiuntivi eventualmente presenti.

#### **Art. 11**

##### **Modalità e tempi di attivazione e di dimissione degli interventi di Abitare accompagnato**

1. L'accesso avviene su proposta del Servizio sociale in seguito a un processo di valutazione e condivisione che vede la partecipazione attiva dell'utente e del Soggetto Gestore che accompagnerà le persone nel percorso all'autonomia, nonché della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
2. In alcune situazioni di urgenza o in presenza di problematiche specifiche l'accesso al servizio può aver luogo in forma diretta.
3. Per ciascuna persona accolta l'equipe definisce un progetto di accoglienza e ne condivide i contenuti con il Servizio sociale competente e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il Soggetto Gestore predispone le relazioni periodiche di verifica. Il progetto di accoglienza individua le finalità, gli interventi e gli impegni richiesti alla persona accolta all'interno del progetto.

#### **Art. 12**

##### **Fasi dell'accoglienza negli interventi di Abitare accompagnato**

1. Il progetto di accoglienza relativo agli interventi di Abitare accompagnato, comprensivo delle sottotipologie previste all'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), avviene secondo le medesime fasi previste per il servizio di Comunità indicate all'art. 6.

#### **Art. 13**

##### **Altri obblighi di servizio pubblico da assicurare per gli interventi di Abitare accompagnato**

1. In riferimento alla gestione di interventi di Abitare accompagnato i Soggetti Gestori dovranno assolvere i seguenti ulteriori obblighi minimi:
  - a) presenza operatori professionali con orari flessibili compatibilmente con la presenza dei beneficiari e con le attività svolte; il presidio, differenziato per le sottotipologie, è il seguente:
    - 1) **Abitare accompagnato ad alta protezione**, incluso l'intervento di **Housing temporaneo**: almeno 4,5 ore settimanali per ciascun appartamento;

- 2) **Abitare accompagnato a bassa protezione:** almeno 2 ore settimanali per ciascun appartamento;
- b) possibilità di contattare un operatore professionale per 7 giorni alla settimana;
  - c) monitorare, con cadenza almeno settimanale, ogni unità abitativa;
  - d) funzione di coordinamento almeno pari al 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza;
  - e) accoglienza della persona e realizzazione di quanto previsto dal progetto di accoglienza;
  - f) orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi;
  - g) attività di sostegno e accompagnamento individualizzato alle persone accolte;
  - h) collaborazione con la Provincia e con gli altri soggetti che gestiscono il medesimo servizio per l'esercizio delle funzioni comuni;
  - i) l'effettuazione dei nuovi inserimenti entro il 14 giorni dall'ultima dimissione, salvo eccezioni debitamente motivate e comunicate alla Provincia.
  - j) per i servizi di Housing temporaneo in dimissioni protette, in aggiunta agli obblighi di servizio previsti per gli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione, sono richiesti interventi integrativi di cura e assistenza calibrati alle condizioni delle persone accolte, in rete con i servizi territoriali domiciliari nel rispetto della Scheda Leps denominata *"Dimissioni protette per persone che non dispongono di un'abitazione"*.
  - k) per i servizi di Housing temporaneo, considerato il finanziamento PNRR, è richiesto al Soggetto Gestore di apporre su ogni comunicazione e documento anche progettuale i loghi sottoriportati, rendendoli visibili anche nei siti istituzionali e presso la sede di servizi tramite idonea cartellonistica. E' richiesto inoltre di inserire la seguente dicitura "finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU".



2. Il Soggetto Gestore con il maggior numero di posti nell'ambito degli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione, realizza anche un'attività di sportello rivolto al target di riferimento di questo Bando, con una funzione complementare di sostegno all'autonomia, di orientamento e segretariato sociale per l'accesso ai servizi e alla casa (riferimento: scheda 6.1 del Catalogo).

3. I Soggetti Gestori garantiscono, in caso di subingresso nel finanziamento degli interventi di Abitare accompagnato, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione degli stessi, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili,

alle procedure previste dall'art. 32, comma 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.

4. Il Soggetto Gestore addebita all'ente pubblico territorialmente competente l'eventuale accoglienza di utenti provenienti da fuori Provincia, per periodi di permanenza oltre i 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento. In tal caso si applica una retta giornaliera definita in euro 25,00 per gli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione e Housing temporaneo e in euro 10,00 per gli interventi di Abitare accompagnato a bassa protezione.

### **SEZIONE III DISCIPLINA COMUNE**

#### **Art. 14**

#### **Requisiti dei soggetti proponenti**

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione di Comunità e interventi di Abitare accompagnato i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per analogia e in quanto compatibili;
- b) disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, o in virtù di altro valido titolo giuridico indicato in domanda, di una o più struttura/e idonea/e, ad eccezione dell'intervento di Housing temporaneo;
- c) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento (recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale") approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, oppure dell'accreditamento temporaneo per le medesime aggregazioni funzionali (purché la domanda per la messa a regime sia stata presentata entro il 31 dicembre 2021), nonché dei requisiti di esperienza come da tabella sottostante:

<b>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</b>			
	<b>INTERVENTI</b>	<b>TIPOLOGIA ACCREDITAMENTO</b>	<b>ESPERIENZA SPECIFICA</b>
<b>a)</b>	Comunità di accoglienza per adulti	Area età adulta/Ambito residenziale	Aver maturato un'esperienza di almeno 3 anni, anche non continuativi, entro i 10 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione, in favore di persone adulte di servizi residenziali di accoglienza o di abitare

b)	Abitare accompagnato adulti		accompagnato.
----	-----------------------------	--	---------------

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Art. 15**

#### **Forme di partecipazione**

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione di Comunità e di interventi di Abitare accompagnato:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 14;
- b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 14. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
- c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 14.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'art. 1 del presente Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

### **Art. 16**

## **Termini e modalità per la presentazione della domanda.**

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito “struttura competente”) nel periodo compreso tra il giorno **10 novembre** e il giorno **1 dicembre 2022**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all’indirizzo `serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it`, entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l’invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l’utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell’oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: “CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER ADULTI E/O DI INTERVENTI DI ABITARE ACCOMPAGNATO ADULTI”.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 29. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell’utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 29:

- a) dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all’art. 15, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) il progetto, ripartito in n. 7 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato nell’Allegato 4.1 al presente Bando.

### **Art. 17**

#### **Irricevibilità e inammissibilità della domanda**

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento

amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 16;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 16;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 14.

3. La Provincia, sentito il soggetto proponente, si riserva la possibilità di riquilibrare d'ufficio la tipologia di servizio indicata in domanda, qualora risulti evidente un inquadramento incoerente in riferimento al progetto e all'esperienza pregressa ivi indicati. La domanda sarà rigettata nel caso in cui il soggetto proponente non condivida la nuova qualificazione.

#### **Art. 18**

##### **Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti**

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it), indicando in oggetto: "Quesito Bando per contributo a copertura delle spese relative alla gestione di Comunità di accoglienza per adulti e Abitare accompagnato adulti". Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 29.

#### **Art. 19**

## **Individuazione del responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente del Servizio Politiche sociali, che rappresenta pertanto la Provincia: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

### **Art. 20 Procedimento**

1. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e/o inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 17.

2. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione (che opera a titolo gratuito) composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno due giorni, il luogo, la data e l'ora in cui, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione saranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni.

4. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

5. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, le graduatorie, come indicato all'art. 21, che vanno comunicate ai soggetti proponenti che avranno ottenuto il punteggio più alto e pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 29.

6. I soggetti proponenti che otterranno il punteggio più alto dovranno fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

7. La Provincia potrà eventualmente procedere all'individuazione di uno o più diversi assegnatari attingendo nell'ordine di graduatoria.

8. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà agli interessati l'esito delle verifiche.

9. La Provincia, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 9, individua i contenuti definitivi delle Convenzioni di cui all'art. 22, valorizzando le proposte migliorative indicate nei progetti presentati dai soggetti assegnatari in sede di partecipazione al procedimento e sottoponendole preventivamente agli stessi, e approva gli schemi definitivi di Convenzione che saranno comunicati ai soggetti assegnatari.

10. La Provincia, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 9, individua i contenuti definitivi delle Convenzioni di cui all'art. 22, valorizzando le proposte migliorative indicate nei progetti presentati dai soggetti assegnatari in sede di partecipazione al procedimento, e approva gli schemi definitivi di Convenzione che saranno comunicati ai soggetti assegnatari.

#### **Art. 21**

#### **Valutazione dei progetti, approvazione delle graduatorie**

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato 4.1 al presente Bando.

2. Le graduatorie finali corrispondono a ciascuna tipologia di intervento oggetto del presente Bando (Comunità e Abitare accompagnato), tenuto conto delle disponibilità indicate al momento della domanda di partecipazione alla presente procedura in relazione alle tipologie di servizi, e conterranno i soggetti primi assegnatari del contributo e altri soggetti idonei, a seconda del punteggio ottenuto.

3. La graduatoria finale relativa all'Abitare accompagnato è suddivisa in tre sotto-elenchi, corrispondenti alle relative sottotipologie indicate all'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c) (Sezione II), in relazione alle disponibilità indicate al momento della domanda di partecipazione alla presente procedura, che conterranno i soggetti primi assegnatari del contributo e altri soggetti idonei, a seconda del punteggio ottenuto.

4. Con i soggetti assegnatari del contributo sarà stipulata la convenzione di cui all'art. 22.

5. Nel caso in cui le domande presentate dai soggetti assegnatari non coprano il fabbisogno di posti individuato agli artt. 2 e 8, nonché in caso di ulteriore fabbisogno, individuato con deliberazione della Giunta provinciale previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale, che richiede la realizzazione di

ulteriori Comunità o interventi di Abitare accompagnato, oppure in caso di rinuncia al contributo da parte dei Soggetti Gestori assegnatari, potranno essere finanziati ulteriori soggetti risultati comunque idonei, mediante scorrimento delle graduatorie. Nel caso in cui tale procedura risulti comunque insufficiente a coprire il fabbisogno, la Provincia può riaprire i termini delle Sezioni I e/o II per la selezione e il finanziamento di nuovi Soggetti Gestori.

## **Art. 22** **Convenzione**

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 24, il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando (Allegato 4.2). La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del Soggetto Gestore assegnatario del contributo eventualmente declinando e implementando quanto previsto alle Sezioni I e II del presente Bando, nonché dall'art. 23;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- d) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- e) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- f) il trattamento dei dati personali;
- g) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

2. Le Convenzioni possono essere soggette a revisione, secondo quanto previsto dall'Allegato 4.2 al presente bando.

## **Art. 23** **Obblighi comuni alle Comunità e agli interventi di Abitare accompagnato**

1. I Soggetti Gestori dei servizi di Comunità e di Abitare accompagnato assicurano la partecipazione al gruppo provinciale di coordinamento per l'elaborazione e la progressiva adozione di modalità condivise relativa alle funzioni individuate nelle "Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulte rientranti nell'aggregazione funzionale (area adulta - ambito residenziale)" approvate contestualmente al presente Bando.

2. I Soggetti Gestori delle Comunità e degli interventi di Abitare accompagnato inoltre:

- a) assicurano la presenza e l'aggiornamento quotidiano della documentazione, nel rispetto della normativa sulla privacy (registro degli ospiti, quaderno consegne, documentazione dei beneficiari, etc);
- b) possono avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai servizi secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività ed a seguito di adeguata formazione;
- c) stipulano una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
- d) pubblicano sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

3. Il Soggetto Gestore, di concerto con il Servizio sociale competente, stabilisce se applicare agli utenti una percentuale di compartecipazione alle spese relative all'accoglienza, eventualmente quantificandola in relazione alla capacità economica dell'utente e comunque nel limite massimo del 50% della spesa relativa al singolo progetto di accoglienza.

4. Il Soggetto Gestore è tenuto a sviluppare occasioni di collaborazione e apertura all'interno del territorio ove sono ubicate la Comunità e i progetti di Abitare accompagnato, al fine di favorire reti di prossimità e cittadinanza attiva e la conoscenza e la visibilità sociale positiva dei servizi all'interno del contesto di riferimento.

5. Il Soggetto Gestore può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Provincia, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione.

#### **Art. 24**

#### **Durata e budget complessivo**

1. Gli importi complessivi a disposizione per la gestione delle Comunità e degli interventi di Abitare accompagnato sono riferiti ad un periodo di attività che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.
2. Successivamente all'approvazione delle graduatorie di cui alle Sezioni I e II, è possibile dare avvio ai servizi a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche nelle more della sottoscrizione delle convenzioni.
3. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione delle Comunità, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 9.440.000,00. L'importo annuo di contributo per ciascun posto di Comunità è pari ad: Euro 24.000,00 fino a 16 posti, Euro 22.000,00 per ulteriori posti fino a 25, Euro 20.000,00 per i posti oltre i 25.
4. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione degli interventi di Abitare accompagnato, escluso la sottotipologia di Housing temporaneo, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 2.152.500,00. L'importo annuo di contributo per ciascun posto per l'intervento di Abitare accompagnato ad alta protezione è pari ad Euro 3.500,00. L'importo annuo di contributo per ciascun posto per l'intervento di Abitare accompagnato a bassa protezione è pari ad Euro 1.800,00.
5. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione degli interventi di Housing temporaneo, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 350.000,00. L'importo annuo di contributo per ciascun posto è pari ad Euro 3.500,00 per i 15 posti di Housing temporaneo e di Euro 4.375,00 per i 4 posti di Housing temporaneo in dimissione protetta, parametrati al periodo di effettiva accoglienza. Tale intervento di Housing temporaneo risulta finanziato con una quota di risorse di gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui alla linea di investimento 1.3.1 "Povertà estrema. Housing temporaneo" missione 5 componente 2, per un importo pari ad Euro 210.000,00 per il periodo dal 2023 al 2025 (Euro 70.000,00 ad annualità). Ad integrazione di tale finanziamento concorre la Provincia con una quota pari ad Euro 140.000,00, riferita agli anni 2026 e 2027.
6. Per l'attività di cui all'art. 13, comma 2 viene riconosciuto un importo massimo pari ad Euro 150.000,00 per il periodo di cui al comma 1 (Euro 30.000,00 annui) per la copertura dei costi complessivi relativi al servizio.
7. L'importo massimo dei contributi riferiti al primo anno e conseguentemente quelli complessivi, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.
8. Nel corso della durata del finanziamento, su iniziativa della Provincia, gli interventi potranno essere oggetto di revisione per la realizzazione di attività e iniziative pertinenti alla finalità degli interventi finanziati o in caso di eventi straordinari o non previsti che

comportano la necessità di una ridefinizione complessiva degli stessi. Qualora dall'esito della revisione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento sarà autorizzato con successivo provvedimento nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

## **Art. 25**

### **Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo**

1. Relativamente alla Comunità, sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

#### **A1) Spese direttamente imputabili al servizio:**

- a) spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio: personale educativo, addetto alla cucina e alle pulizie, di coordinamento e altre figure professionali a supporto dell'utenza;
- b) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;
- c) spese per vitto;
- d) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- e) altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, personali dell'utente, spese per la gestione dell'automezzo, ecc.).

#### **B1) Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:**

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento.

#### **C1) Spese generali**

A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per giovani in servizio civile e per i volontari. E' riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A1).

2. Relativamente all'Abitare accompagnato, sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

### **A2) spese direttamente imputabili al servizio:**

- a) spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio: personale educativo, addetto alla cucina e alle pulizie, di coordinamento e altre figure professionali a supporto dell'utenza;
- b) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;
- c) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia e per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- d) altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, personali dell'utente, spese per la gestione dell'automezzo, ecc.).

### **B2) Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:**

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento.

### **C2) Spese generali**

A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per giovani in servizio civile e per i volontari. E' riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A2).

3. Il contributo annuo effettivo sia per le Comunità che per l'Abitare Accompagnato è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al presente articolo e tenuto conto di quanto previsto al comma 4.

4. Eventuali quote di spese eccedenti i limiti fissati ai commi 1 e 2 , dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al servizio diverse da quelle derivanti da rette per l'inserimento in Comunità o in Abitare accompagnato con residenza fuori provincia e diverse da quelle derivanti dall'eventuale compartecipazione da parte dell'utenza, che invece concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute e ammesse.

## **Art. 26**

### **Modalità di erogazione del contributo**

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 24.

2. La domanda di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, va presentata con riferimento alle spese sostenute e alle entrate conseguite, riferite al corrispondente periodo, con le seguenti modalità:

- a) dopo il 1° aprile, per il periodo gennaio – marzo,
- b) dopo il 1° luglio, per il periodo gennaio – giugno;
- c) dopo il 1° ottobre, per il periodo gennaio – settembre;
- d) dopo il 1° dicembre, per il periodo gennaio – novembre;
- e) entro il 31 maggio dell'anno successivo, per il periodo gennaio – dicembre.

3. Per gli interventi di finanziamento dell'Housing temporaneo, la domanda di liquidazione di cui alla lettera e) del precedente comma 2, va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. Alla domanda di liquidazione di contributo per i periodi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 25 e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino alla fine del periodo, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta.

5. Alla domanda di liquidazione di contributo per il periodo di cui al comma 2 lettera e), oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 4 e riferito all'intero periodo di attività, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg.. Nel caso in cui il medesimo Soggetto Gestore gestisca sia Comunità sia interventi di Abitare accompagnato, è possibile la compensazione, fino ad un massimo del 20% dell'importo totale dei contributi annui concessi, tra quanto previsto per la Comunità, gli interventi di Abitare accompagnato e per l'eventuale Sportello.

6. Il contributo annuo, tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al precedenti commi, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) fino al 25% del contributo annuale concesso, per il periodo gennaio – marzo;
- b) fino al 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-giugno;
- c) fino al 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-settembre;
- d) fino al 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-novembre;
- e) fino al 100% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-dicembre.

7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sulla pagina web indicata all'art. 29.

8. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. n. 9/2000, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

9. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 25 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.

11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo assegnato, l'importo del contributo medesimo rimane invariato; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

12. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

#### **Art. 27**

#### **Concorso di finanziamenti sulle medesime attività**

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

#### **Art. 28**

#### **Decadenza, rinuncia e revoca del contributo**

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
  - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
  - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
  - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
  - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.
  
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.
  
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 3 mesi.
  
4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
  
5. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

## **Art. 29**

### **Informazioni e contatti**

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali: PEC [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it).
  
2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web [www.trentinosociale.provincia.tn.it](http://www.trentinosociale.provincia.tn.it).